



COMUNE DI PUGLIANELLO

Provincia di Benevento

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 40 del Reg. Data 28/12/2025	Oggetto: IMU 2026: approvazione aliquote e detrazioni
-----------------------------------	---

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **ventotto** del mese di **dicembre** alle ore **16:26** nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE.

Presiede la seduta il sig. On. Francesco Maria RUBANO - Sindaco

Dei Consiglieri Comunali sono presenti **n. 11** e assenti, sebbene invitati **n. 0** come segue:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	RUBANO FRANCESCO MARIA	Si	
Consigliere	BARTONE GIUSEPPE	Si	
Consigliere	VISCUSI ANTONIO	Si	
Consigliere	AMANTEA TERESA	Si	
Consigliere	DE LUCIA ANTONIO	Si	
Consigliere	MONGILLO GUIDO	Si	
Consigliere	AMANTEO ANTONIO	Si	
Consigliere	IANNOTTI RAFFAELLA	Si	
Presidente del Consiglio	MAROTTA GIUSEPPE	Si	
Consigliere	FRANCO ANNA	Si	
Consigliere	LAVORGNA ARTURO	Si	

Assiste il Segretario Comunale **Dott.ssa Federica RAUSO** incaricato della redazione del verbale.

Su proposta di On. Francesco Maria RUBANO

Vista la delibera di C.C. N. 25 del 19/12/2022 ad oggetto: *"APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI IN VIDEOCONFERENZA"*.

Accertato che:

- sono collegati in modalità telematica con applicazione WhatsApp i Consiglieri Bartone Giuseppe, Amantea Teresa, Mongillo Guido, Amanteo Antonio e Lavorgna Arturo.
- Si collega in modalità telematica con applicazione WhatsApp la Consigliera Iannotti Raffaella (ore 16:28);
- risultano assenti i Consiglieri: Viscusi Antonio, De Lucia Antonio e Franco Anna;
- si procede con la seduta.

Il Presidente del Consiglio sig. Giuseppe Marotta, pone in discussione il punto n. 2 all'ordine del giorno
"IMU 2026: approvazione aliquote e detrazioni";

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di delibera N. 16 del 17/09/2025 allegata, formulata dal Sindaco On Francesco Maria Rubano, avente ad oggetto: *"IMU 2026: approvazione aliquote e detrazioni"*

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi informaticamente dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario dott. Michele Rosella, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/00;

Visto il Dlgs 267/2000;

Con il seguente esito della votazione espressa nei modi di Legge, per alzata di mano:

- Consiglieri presenti: n. 08
- Consiglieri assenti: n. 03
- Consiglieri votanti astenuti: n.00
- Consiglieri votanti: n. 08
- **Consiglieri votanti a favore: n. 08**
- Consiglieri votanti contrari: n. 00,

DELIBERA

1. **di approvare** l'unita proposta di deliberazione N. 16 del 17/09/2025 - formulata dal Sindaco On Francesco Maria Rubano, avente ad oggetto: *"IMU 2026: approvazione aliquote e detrazioni"*;
2. **di demandare** al Servizio Affari Generali la pubblicazione del presente atto;
3. **di rendere**, con successiva e separata votazione favorevole, ai sensi dell'art. 134, 4°comma, D. Lgs n. 267/2000, l'atto deliberativo immediatamente eseguibile.

OGGETTO: IMU 2026: approvazione aliquote e detrazioni

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, che all'articolo 1, per quanto di specifico interesse, dispone:

al comma 748 che "... L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento ...";

al comma 749 che "... Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ..."

al comma 750, che "... L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento ...";

al comma 751, che "... Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU ...";

al comma 752, che "... L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento ...";

al comma 753, che "... Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento ...";

al comma 754, che "... Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento...";

al comma 759, che sono esenti, dal 1° gennaio 2023, ai sensi della lett. g bis), per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, "... gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del Codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione ...";

Visto altresì l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019 a mente del quale "... È riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso

produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni ...”;

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui all'art.1, comma 756 e comma 757, della Legge n. 160/2019, anche alla luce delle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 837, lett. a) della Legge 29 dicembre 2022, n. 197;

Visto il Decreto del MEF 7 luglio 2023 (pubblicato in G.U. n. 172 del 25 luglio 2023) rubricato *“Individuazione delle fattispecie in materia di Imposta Municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160”*.

Preso atto che, l'art. 6 ter, comma 1, del D.L. 132/2023, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2023, n. 170 (in G.U. 28/11/2023, n. 278) dispone che *“... In considerazione delle criticità riscontrate dai Comuni a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757 della legge 27 dicembre 2019, n.160, e tenuto conto dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno di imposta 2025 ...”*;

Visto quindi il Decreto del MEF 6 settembre 2024 (pubblicato in G.U. n. 219 del 18 settembre 2024) rubricato *“Integrazione del decreto 7 luglio 2023 concernente l'individuazione delle fattispecie in materia di Imposta Municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160”*.

Considerato che, la diversificazione di cui all'articolo 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, deve avvenire, in coerenza con la previsione di cui all'art. 2, comma 3, del Decreto del MEF 7 luglio 2023 *“... nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza, adeguatezza, proporzionalità e non discriminazione ...”*;

Visto l'allegato prospetto, parte integrante e sostanziale della presente, elaborato attraverso l'applicazione informatica resa disponibile nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale;

Dato atto che ai sensi dell'art 3, comma 1, del Decreto del MEF 7 luglio 2023 *“... la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui all'art. 1, commi dal 761 a 771, della Legge n. 160 del 2019 ...”*;

Visti, inoltre:

l'art. 3, comma 5, del Decreto ministeriale appena richiamato a mente del quale *“... Le aliquote stabilite dai comuni nel Prospetto hanno effetto, ai sensi dell'articolo 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019, per l'anno di riferimento, a condizione che il Prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il Prospetto, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote vigenti nell'anno precedente, salvo quanto stabilito dall'articolo 7, comma 3 ...”,* il quale ultimo prevede che *“... per il primo anno di applicazione obbligatoria del Prospetto, in deroga all'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) e all'art. 1, comma 767, terzo periodo della Legge 160/2019, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 del medesimo art. 1 della Legge n. 160 del 2019 e pubblicata nel termine di cui al successivo comma 767, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755 del citato art. 1, della Legge n. 160 del 2019. Le aliquote di base continuano ad applicarsi sino a quando il comune non approvi una delibera secondo le modalità di cui al periodo precedente ...”*.

l'art. 53, comma 16 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 a mente del quale *“...Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti*

sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione...”;

l'art. 172, comma 1, lett. C) del D.lgs n. 267 del 18 agosto 2000, il quale prevede che al bilancio di previsione sono allegati tra i differenti documenti, anche “... le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali (...) ...”;

Considerati, inoltre:

l'art. 52 del D.lgs 15 dicembre 1997, n. 446;

l'art. 1, dal comma 161 al comma 169, compresi, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007);

Visto il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria;

Richiamata la Delibera C.C. n. 58/2024 con la quale sono state approvate per l'anno 2025, le aliquote e le detrazioni da applicare ai fini IMU;

Dato atto della volontà di mantenere, nei limiti operativi concessi dall'applicazione di cui in narrativa, una sostanziale invarianza della pressione tributaria, pur nella necessità di garantire una piena copertura ai servizi comunali, i cui costi aumentano per effetto dell'inflazione ;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/18.8.2000;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014 che fornisce le indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* www.portalefederalismofiscale.gov.it;

PROPONE

1. di **approvare**, per l'anno **2026**, per le motivazioni di cui in premessa, che espressamente si richiamano, le seguenti aliquote e le detrazioni quali risultano dal prospetto allegato sub A) alla presente per formarne parte integrante e sostanziale:

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,5%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019	SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	1,06%
Terreni agricoli	Esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
Aree fabbricabili	0,69%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	0,69%

2. di **stabilire**, nella misura di € 200,00 la detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze nei limiti di legge, dando atto che la stessa si applica altresì agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP (istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616);

3. **di provvedere** alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, degli estremi del presente atto, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane" (GU Serie Generale n. 195 del 16-08-2021);
4. **di provvedere**, altresì, alla pubblicazione del Prospetto, parte integrante e sostanziale della presente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 5, del DM 7 luglio 2023;
- **di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma IV, del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Il Proponente

On. Francesco Maria RUBANO

PROPOSTA DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: IMU 2026: approvazione aliquote e detrazioni

PARERI EX ARTT. 49 e 147 bis, del D.Lgs. n. 267/2000



ai sensi dell'art. 49 del TUEL D.Lgs 18/08/2000 n.267, il Responsabile interessato, per quanto concerne la Regolarità Tecnica ha espresso parere:

Favorevole

Data: **28/12/2025**

Il Responsabile del Servizio

f.to Dott. Michele ROSELLA



ai sensi dell'art. 49 del TUEL D.Lgs 18/08/2000 n.267, il Responsabile del Servizio di Ragioneria, per quanto concerne la Regolarità Contabile, ha espresso parere:

Favorevole

Data: **28/12/2025**

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario

f.to Dott. Michele ROSELLA



COMUNE DI PUGLIANELLO (BN)**REVISORE UNICO DEI CONTI**

Verbale n.18 del 24/12/2025	Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA ANNO 2026
-----------------------------------	---

Il sottoscritto rag. Giuseppe Gaggioli, revisore unico del Comune di Puglianello (BN), ha ricevuto la copia di proposta n. 16 del 17/09/2025 di deliberazione del Consiglio Comunale, relativa alla **"IMU 2026: approvazione aliquote e detrazioni"**, per esprimere il proprio parere in merito a tale;

- Visto l'art. 239, comma 1, lett. b) 2) e 1 - bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
- Vista la proposta di deliberazione in oggetto;
- Acquisito il parere di regolarità tecnica e di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Settore Amministrativo - Finanziario ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 e s.m.i.;
- Sulla base di quanto previsto dall'art. 239 del TUEL, modificato dall'art. 3 del D.L. 10/10/1972 n.174, convertito nella legge 7/12/2012 n.213;

esprime

Parere favorevole sulla proposta di deliberazione in oggetto relativa alla "IMU 2026: approvazione aliquote e detrazioni "

Puglianello (BN), 24/12/2025

Il Revisore Unico

f.to Rag. Giuseppe Gaggioli

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
f.to On. Francesco Maria RUBANO

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Federica RAUSO

N. Reg. 73/2026

li 02/02/2026.

Della suesesa deliberazione, ai sensi dell'art.124 del D. Leg.vo n.267/2000, viene iniziata oggi la Pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi



Il Responsabile del Servizio
f.to Dott.ssa Federica RAUSO

Il Sottoscritto Segretario Comunale, Visti gli atti d'Ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 28/12/2025

♦PERCHE' DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE (ART.134-COMMA 4);

◇ DECORSI DIECI GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE (ART.134-COMMA 3);

◇SENZA CHE E' STATA COMUNICATA L'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO;

Dalla Residenza Municipale, li 02/02/2026

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Federica RAUSO

La presente copia è conforme all'originale agli atti, per usi amministrativi.

Dalla Residenza comunale, li / /

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Federica RAUSO

